REGOLAMENTO (CEE) N. 17/92 DELLA COMMISSIONE

del 7 gennaio 1992

relativo al rilascio di titoli di importazione per conserve di funghi coltivati originari dei paesi terzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1796/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo alle misure applicabili all'importazione di conserve di funghi coltivati [1],

visto il regolamento (CEE) n. 1707/90 della Commissione, del 22 giugno 1990, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1796/81 per quanto riguarda le importazioni di conserve di funghi coltivati originarie di paesi terzi [2], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3771/91 [3], in particolare l'articolo 5, paragrafo 4,

considerando che l'articolo 5, paragrafo 4 del regolamento citato, ha previsto 5 200 t per i nuovi operatori, delle 34 750 t disponibili; che l'articolo 5, paragrafo 8 di questo regolamento prevede che, se i quantitativi per i quali sono state presentate domande di titolo superano le quantità disponibili, la Commissione stabilisce una percentuale unica di riduzione dei quantitativi richiesti;

considerando che per i nuovi operatori i quantitativi richiesti il 2 gennaio 1992 superano i quantitativi disponibili; che è pertanto necessario stabilire in quale misura possono essere rilasciati i titoli;

considerando che in quantitativi per i quali sono già stati rilasciati i titoli raggiungono il volume di 5 200 t; che è pertanto necessario sospendere il rilascio di titoli che possono beneficiare dell'esenzione dell'importo supplementare di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1796/81 per i nuovi operatori,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I titoli di importazione richiesti a norma dell'articolo 5, paragrafo 4, lettera b) del regolamento (CEE) n. 1707/90 il 2 gennaio 1992 e comunicati alle Commissione il 3 gennaio 1992 per le conserve di funghi coltivati di cui al codice NC 2003 10 10, originarie dei paesi terzi, sono rilasciati, con indicazione della dicitura di cui all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 1707/90, limitatamente all'8,7 % del quantitativo richiesto.

Per i prodotti di cui al primo comma, il rilascio dei titoli che possono beneficiare dell'esenzione dall'importo supplementare di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1796/81 è sospeso per le domande presentate a norma dell'articolo 5, paragrafo 4, lettera b) del regolamento (CEE) n. 1707/90 a decorrere dal 3 gennaio 1992.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'8 gennaio 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 gennaio 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

[1] GU n. L 183 del 4. 7. 1981, pag. 1.
[2] GU n. L 158 del 23. 6. 1990, pag. 34.
[3] GU n. L 356 del 24. 12. 1991, pag. 30.